

N. 752

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, SCHIFANI, VENTUCCI, D’ALÌ,
GERMANÀ, CORSI ZEFFIRELLI e AZZOLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
e similari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto la istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, per la durata della XIII legislatura.

La ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta nasce dall'esigenza di continuare nell'attività di contenimento e di pressione, con sempre più ferma ed incisiva determinazione, di quei gravi fenomeni di criminalità, quali la «mafia», la «camorra», la «ndrangheta», che ancora compromettono gravemente lo svolgimento della vita democratica e delle libertà civili non solo delle regioni meridionali, ma anche di altre vaste aree del nostro Paese.

Dal 1962 si sono succedute cinque Commissioni parlamentari (delle quali le ultime tre sono state quella istituita nel marzo 1988, quella istituita nell'agosto 1992 e quella del giugno 1994), con poteri di inchiesta, gli stessi che si ripropongono con la presente proposta di legge. Il lavoro delle diverse Commissioni parlamentari ha permesso di acquisire un'ampia ed approfondita conoscenza delle modificazioni del fenomeno mafioso, delle sue ramificazioni all'interno delle istituzioni, del mondo politico ed economico, della sua espansione anche a livello internazionale. Tale patrimonio di conoscenze, che ha permesso di proporre misure legislative più incisive sul fronte della prevenzione e repressione del fenomeno mafioso, deve essere conservato ed aggiornato attraverso i poteri di inchiesta che consentono di agire «con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria», così come previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

È necessario, infatti, per consolidare i risultati positivi ottenuti in particolare negli ultimi anni nella repressione dei fenomeni

criminali, soprattutto per opera di una migliore specializzazione della magistratura e delle forze dell'ordine, che la Commissione tenda ad allargare il proprio campo d'indagine sugli sviluppi più nuovi e meno conosciuti dei grandi fenomeni criminali, anche a livello internazionale, nel campo del narcotraffico e del commercio internazionale delle armi, del riciclaggio dei proventi di attività illecite nei vari settori dell'economia pubblica e privata e, quindi sulla costituzione di livelli più avanzati e «modernizzati» delle organizzazioni criminali.

La Commissione parlamentare d'inchiesta non deve tuttavia sovrapporsi o scavalcare il lavoro della magistratura e degli organi di polizia che hanno adempiuto ed adempiono in maniera ottima ed incisiva al loro compito istituzionale. Il compito della Commissione sarà di ampliare il quadro dei fronti di indagine attraverso l'esame degli aspetti complessivi del fenomeno e delle sue implicazioni nella vita politico-economica del Paese offrendo così, da un lato, un valido strumento di supporto agli organi inquirenti e, d'altro lato, proponendo al Parlamento provvedimenti legislativi che meglio servano a contrastare fenomeni mafiosi e similari.

La sollecita approvazione del presente disegno di legge contribuisce a dare maggiore efficacia alla lotta delle istituzioni democratiche ai fenomeni criminali affinché non debba subire fatali battute d'arresto.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che compongono il disegno di legge.

L'articolo 1 individua la necessità di affrontare la «questione mafia» in modo organico in cui trovi spazio l'esercizio parlamentare di inchiesta, preposto a verificare l'attuazione e la congruità delle leggi vigenti e la capacità dei pubblici poteri di contrastare il fenomeno mafioso nei suoi mutamenti e trasformazioni anche al fine di pre-

sentare alle assemblee le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute idonee a rendere più incisiva e coordinata l'azione dei pubblici poteri e più adeguata la prevenzione e la cooperazione giudiziaria in ambito internazionale. È da sottolineare che i poteri attribuiti alla Commissione in analogia con quelli dell'Autorità giudiziaria inquirente, non possono ritenersi intesi oltre la specifica finalità di rimuovere ogni ostacolo nei confronti di organi dell'esecutivo e di ogni altra pubblica amministrazione nella acquisizione di tutti quegli elementi necessari per la formulazione di un giudizio politico sui diversi profili oggettivi e soggettivi del fenomeno mafioso.

L'articolo in esame prevede, inoltre, la presentazione di relazioni al Parlamento non solo al termine dei lavori, ma annualmente ed ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno.

L'ultimo comma dell'articolo in esame estende l'oggetto dell'inchiesta a tutte le associazioni comunque denominate che presentino le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

L'articolo 2 regola la composizione della Commissione e le modalità di elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Si ritiene opportuno, per un migliore funzionamento della Commissione, prevede un numero più ridotto di parlamentari, che si indica in 20 senatori e 20 deputati, non incidendo tale riduzione nelle rappresentatività di tutti i gruppi parlamentari.

L'articolo 3 disciplina i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione che garantisce che la stessa possa operare con poteri non meno ampi ed incisivi di quelli riconosciuti all'autorità giudiziaria, nell'ambito della sua specifica competenza e quindi senza alcuna interferenza, sicuramente dannosa, con quello dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 disciplina il potere della Commissione di richiedere copie di atti e documenti non solo all'autorità giudiziaria ma anche ad altri organi inquirenti - quali ad esempio possono essere la Corte dei con-

ti od il Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare - e ad altri organi parlamentari che svolgono inchieste e indagini, riducendo ai termini di essenzialità la possibilità di opporre il segreto nei confronti della Commissione.

Ciò al fine di evitare che l'attività di inchiesta della commissione dipenda dalla scelta degli organi pubblici di aderire o meno e in quali tempi alle richieste della Commissione stessa. Si ritiene necessario sopprimere nel secondo comma dell'articolo in esame quanto già previsto circa la non opponibilità all'autorità giudiziaria del veicolo del segreto funzionale apposto dalla Commissione ad atti o documenti ricevuti o formati in quella stessa sede, in quanto lesivo dell'autonomia e indipendenza delle Camere e ancor più del principio di separazione dei poteri.

L'attività di inchiesta della Commissione deve infatti ritenersi rientrante nell'ambito della funzione ispettiva delle Camere (come sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n.231 del 22 ottobre 1975) e quindi mossa da cause politiche e volta a finalità politiche, del tutto estranee all'accertamento di reati e di responsabilità di ordine penale, che è proprio, invece dell'autorità giudiziaria.

Nulla osta, peraltro, che ove non sussistano ragioni di impedimento al conseguimento delle proprie finalità e nel rispetto del principio di autonomia della Camera, la Commissione possa aderire a richieste provenienti da autorità giudiziarie, in uno spirito di doverosa collaborazione tra organi di poteri distinti e diversi, per finalità di giustizia.

L'articolo 5 rafforza i divieti di divulgazione all'esterno per quanto riguarda gli atti ed i documenti del procedimento d'inchiesta.

L'articolo 6 prevede la regolamentazione e l'organizzazione interna della Commissione, le attività di collaborazione di cui può fruire e la ripartizione degli oneri di spesa per il suo funzionamento tra i due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, per la durata della XIII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinate ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria al fine di accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e trasformazioni del fenomeno mafioso in tutte le sue connessioni, e della relativa azione di contrasto di pubblici poteri.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

4. La Commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 2.

1. La Commissione è composta di venti senatori e venti deputati, scelti rispettiva-

mente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra, e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. L'autorità giudiziaria, se ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo

329 del codice di procedura penale per ragioni istruttorie gravi e urgenti, emette decreti motivati di rigetto.

3. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria senza ritardo provvede a trasmettere quanto richiesto.

Art. 5.

1. I componenti la Commissione, il funzionamento e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto

di almeno un magistrato e di un dirigente dell'amministrazione del Ministero dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

